



Ordinanza concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari

del 7 ottobre 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 17 gennaio 1961¹ sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 35^{bis} cpv. 2, secondo periodo, 2^{bis} e 2^{ter}

² ... Sono fatti salvi il capoverso 4 e l'articolo 42^{bis} capoverso 4 LAI.

^{2bis} I minorenni che soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione sociale e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi in virtù dell'articolo 42^{bis} capoverso 4 LAI devono inoltrare all'ufficio AI, unitamente alla fattura, anche l'attestazione dello stabilimento ospedaliero prevista in quella disposizione.

^{2ter} I minorenni che si assumono le spese del soggiorno in istituto continuano ad aver diritto a un assegno per grandi invalidi.

Art. 36 cpv. 2, secondo periodo

² ... Se si assumono le spese del soggiorno in istituto, mantengono il loro diritto al supplemento per cure intensive.

¹ RS 831.201

2. Ordinanza del 15 gennaio 1971² sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 14a cpv. 3 lett. a

³ Il capoverso 2 non è applicabile:

- a. se l'invalidità di persone senza attività lucrativa è stata stabilita conformemente all'articolo 28a capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1959³ sull'assicurazione per l'invalidità (LAI); o

Art. 16c^{bis} **Pigione in caso di condivisione dell'alloggio con altre persone**

Se più persone per le quali è effettuato un calcolo comune della prestazione complementare annua conformemente all'articolo 9 capoverso 2 LPC condividono l'alloggio con altre persone, i supplementi sull'importo massimo riconosciuto per la pigione di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC sono concessi soltanto per le persone comprese nel calcolo comune. L'articolo 10 capoverso 1^{bis}, primo periodo, LPC non è applicabile.

Art. 25a cpv. 2

² Un assicurato che l'ufficio AI, nel contesto della concessione di un assegno per grandi invalidi, ha ritenuto persona soggiornante in un istituto ai sensi dell'articolo 42^{ter} capoverso 2 LAI⁴ è considerato tale anche in relazione al diritto a prestazioni complementari.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

7 ottobre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² RS 831.301

³ RS 831.20

⁴ RS 831.20